



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario avv. Francesca Siciliani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **111/2014** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'Avv. IMPAGNATIELLO GIANPAOLO e dell'avv. TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA TORELLI n. 4, FOGGIA, presso il difensore avv. IMPAGNATIELLO GIANPAOLO

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'Avv. PORCELLI GIACOMO e dell'Avv. CICCARIELLO FABIO, elettivamente domiciliato C/O AVV. DI BIASE ANTONIO - VIA MATTEOTTI n.4, FOGGIA


CONVENUTO/I

Conclusioni

Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 6.06.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa all'udienza del 14.06.2024, con provvedimento del 21.06.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c..

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 30.12.2023 e iscritto al n. 111/2014 R.G., la *Parte_2* [...] ha convenuto in giudizio il *Controparte_1* deducendo che, con contratto di servizio sottoscritto il 16.10.2007, sulla scorta della preventiva delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 19.07.2005, il *Controparte_1* affidò alla società *in house Parte_1* allora *in bonis*, il servizio pubblico di igiene ambientale, comprendente : a) attività relative al servizio di spazzamento e smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e pericolosi, nonché i relativi servizi accessori e collaterali, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, stoccaggio provvisorio, cernita, trasporto, trattamento di trasformazione e trattamento finale; b) gestione, conduzione di impianti di stoccaggio, trattamento, pre-selezione, recupero e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani e dichiarati ad essi assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi, degli speciali e tossico-nocivi, compresi quelli provenienti da attività industriali, da presidi ospedalieri, case di cura ed affini, da laboratori, da macellazione, da attività commerciali ed artigianali, anche conferiti all'Azienda direttamente dai produttori; c) commercializzazione dei materiali recuperati dallo smaltimento o dal trattamento finale dei rifiuti ovvero



prodotti o recuperati dal ciclo di smaltimento; d) disinfezione, disinfestazione, demiscazione e derattizzazione; e) espurgo di pozzo nei; f) cura e manutenzione del verde; g) realizzazione e gestione di impianti fissi e mobili per il controllo dell'inquinamento atmosferico; h) pulizia, manutenzione e conduzione delle fontane; i) gestione pubblico macello; l) gestione pubblico canile; m) riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.


Per l'espletamento dei servizi testé indicati il *Controparte_1* si impegnò a erogare ad *Parte_1* un corrispettivo «determinato sulla base dei costi riferibili ai servizi stessi come risultanti dal *budget* annuale debitamente approvato dal *CP_1* (art. 16, 1° comma). Secondo la previsione di cui all'art. 16, 3° comma, del contratto di servizio, il *CP_1* avrebbe dovuto erogare il corrispettivo dovuto in rate pari a un dodicesimo per ogni mese maturato entro il giorno dieci del mese successivo, senza ulteriore provvedimento o determinazione. Inoltre, in caso di necessità *Pt_1* avrebbe potuto domandare in corso d'anno, con atto motivato e documentato, una nuova determinazione del corrispettivo rispetto a quello convenuto per l'anno di riferimento (art. 16, 5° comma). Il medesimo art. 16, infine, prevedeva che le variazioni dipendenti da disposizioni normative sarebbero state immediatamente applicate, senza necessità di alcuna richiesta; il corrispettivo stabilito per l'anno 2009 era pari a E. 20.900.000,00, comprensivo di IVA, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 31.3.2009; per l'anno 2010 il corrispettivo – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 19.04.2010 e di Consiglio Comunale n. 47 del 29.06.2010 – era stato determinato in euro 18.000.000,00, comprensivo di IVA, come da nota del *Controparte_1* del 24.05.2010; per l'anno 2011 il corrispettivo per il contratto di servizio era stato stabilito con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135 del 14.9.2011 e 139 del 24.10.2011 nell'importo di E. 24.938.000,00, comprensivo di IVA, come da comunicazione del *Controparte_1* del 5.10.2011.

L'attrice ha dedotto che il *Controparte_1* aveva versato nel tempo solo acconti e che, pertanto, residuava in Suo favore un credito pari a E. 9.904.227,22, oltre gli interessi per ritardato pagamento ex D.Lgs. n. 231/2002 e che, con nota dell'8.2.2012, ai sensi dell'art. 104, 7° comma, l.fall., comunicava al *Controparte_1* la risoluzione del contratto di servizio, e con successiva nota 9.11.2012 invitava il *Controparte_1* a corrispondere le somme relative ai residui crediti vantati, oltre agli interessi moratori per il ritardato o l'omesso pagamento.

Ha dedotto ancora che in data 16.2.2013 il Curatore di *Parte_1* ha ricevuto avviso di accertamento n. 0000942 prot. A00/117 dell'11.2.2013, con il quale la *CP_2* ha contestato ad *Parte_1* l'omessa dichiarazione e l'omesso, tardivo e insufficiente versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. "ecotassa") per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, pertanto ha domandato al *Controparte_1* il rimborso della somma di E. 4.150.463,57, corrispondente al totale complessivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti alla *CP_2* a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

L'attrice ha chiesto, quindi, all'intestato Tribunale, di: " 1) *accertare e dichiarare dovuto ad Parte_1 il saldo dei corrispettivi per l'affidamento del servizio pubblico di igiene ambientale per gli anni 2009, 2010 e 2011, come da contratto di servizio del 16.10.2007, nella misura di euro 1.008.944,53 per l'anno 2009, euro 1.809.090,56 per l'anno 2010 ed euro 7.086.192,13 per l'anno 2011, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002 e successive di legge sui singoli ratei, per le causali analiticamente descritte nei punti da 2 a 6 della narrativa; 2) per l'effetto condannare il Controparte_1 al pagamento in favore [...]*

Parte_3 della somma di euro 9.904.227,22 (novemilioninovecentoquattromiladuecentoventisette/22) ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo e successive di legge; 3) in aggiunta, accertare e dichiarare come dovuti dal Controparte_1 ad Pt_1 [...] gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sui ritardati pagamenti dei ratei del contratto di servizio, nella misura di euro 1.510.445,25 per l'anno 2007, di euro 733.803,58 per il primo semestre 2008 (1.1.2008-30.6.2008), di euro 919.477,08 per



l'anno 2009, di euro 260.037,87 per l'anno 2010, nella misura di euro 34.341,44 per l'anno 2011, per le causali analiticamente descritte nel punto 7 della narrativa; 4) per l'effetto, condannare il Controparte_1 al pagamento in favore del Parte_1 della somma di euro 3.458.105,22 (tremilioniquattrocentocinquantottomilacentocinque/22), oltre interessi legali fino al soddisfo; 5) in aggiunta, accertare e dichiarare come dovute in rivalsa dal Controparte_1 ad Parte_1 le somme di cui all'avviso di accertamento della CP_2 n. 0000942 dell'11.2.2013, in relazione al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (c.d. "ecotassa"), come analiticamente esposto nei punti da 10 a 13 della narrativa che precede; 6) per l'effetto, condannare il Controparte_1 al pagamento in favore del [...] Parte_1 della somma di euro 4.150.463,57 (quattromilionicentocinquantamilaquattrocentosessantatre/57), oltre interessi legali come per legge; 7) condannare il Controparte_1 al rimborso delle spese processuali».

Con comparsa di risposta depositata il 26 marzo 2014 si è costituito in giudizio il CP_1 eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito dovendo la controversia devolversi ad un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 20 del contratto di servizi per cui è causa; e chiedendo, in via subordinata, nel merito, il rigetto integrale delle domande attoree stante la loro palese infondatezza sia in fatto che in diritto, tenuto conto dell'eccepita insussistenza sia del credito vantato dal Parte_1 a titolo di corrispettivo del contratto di servizio sia di quello rivendicato a titolo di rivalsa del «tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani».

Il CP_1 ha sostenuto che la pretesa creditoria dell'attrice si fonda sul presupposto che il quantum indicato nelle richiamate delibere di approvazione dei bilanci preventivi dell'Ente costituisse non già il limite di capienza del relativo capitolato di spesa, bensì il corrispettivo da versarsi in favore della società affidataria del servizio ai sensi dell'art. 16 del Contratto per cui è causa; disposto quest'ultimo che, riservando all'arbitrio di una parte la determinazione successiva di un elemento essenziale dell'accordo, deve ritenersi *ab origine* nullo ex art. 1418 c.c., per violazione dell'art. 1346 c.c., non potendosi reputare determinabile l'oggetto della prestazione ogni qual volta l'accordo, come nel caso di specie, ne affidi la specificazione a una parte, assoggettando così l'altra a una manifestazione di volontà che finisce per supplire *ex post* a una incolmabile lacuna genetica e, pertanto, dalla dedotta nullità della pattuizione ne derivava l'inesistenza stessa del "titolo" su cui si fonda il presunto credito rivendicato dall'attrice e, dunque, l'insussistenza del correlato debito della civica amministrazione di cui oggi controparte chiede la condanna al pagamento.


Ha eccepito, infine, l'applicabilità del decreto legislativo n. 231/2002 e dunque gli interessi di mora rivendicati dal fallimento.

Espletata la CTU nel contraddittorio delle parti, dopo una serie di rinvii, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dal CP_1 convenuto è fondata e, pertanto, la domanda proposta dal Parte_1 non può essere esaminata nel merito.

Con contratto del 16 ottobre 2007, Rep.9154, il Controparte_1 ai sensi del previgente art.113 del T.U.E.L., procedeva all'affidamento diretto in favore di Pt_1 società per azioni a capitale interamente pubblico, avente come socio unico il Controparte_1, del servizio pubblico di igiene ambientale e servizi accessori.

Il detto contratto, all'art. 20 – Controversie – prevede che “ tutte le controversie che dovessero insorgere tra il CP_1 e la Società con riguardo all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto saranno decise da un arbitro nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia ad istanza di una di esse”



L'art. 808 c.p.c. consente alle parti di un rapporto contrattuale di deferire a giudizio arbitrale ogni controversia che insorga tra di esse in relazione a tale rapporto.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26433; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 374), la competenza arbitrale derivante dalla clausola compromissoria: non si esaurisce nelle controversie aventi ad oggetto l'esecuzione letterale del contratto o gli obblighi primari delle parti ma si estende anche a quelle controversie che, pur concernendo profili accessori, riflessi o indiretti, risultino oggettivamente o soggettivamente connesse al rapporto contrattuale e, più in generale, a quelle pretese che non troverebbero ragione se non nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

Nel caso in esame, il contratto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, ancorché relativo a un'attività di pubblico interesse, è stato stipulato a seguito di procedura negoziale e ha natura privatistica; pertanto, non vi è alcun ostacolo alla validità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del Contratto.

La domanda del *Parte_I*, pur formalmente qualificata come rivalsa di un onere tributario, trova la propria genesi esclusivamente nel rapporto contrattuale di affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Il «tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti», infatti, costituisce un costo connesso all'attività svolta in esecuzione di tale contratto. Non si tratta di un'obbligazione autonoma o extracontrattuale, ma di un onere funzionalmente correlato alla prestazione contrattualmente assunta dalla società affidataria.

Ne consegue che anche per questa domanda opera la vis attrattiva della clausola compromissoria (Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 374; Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26433), che copre non solo le controversie strettamente relative agli obblighi primari del contratto, ma anche quelle che, come nel caso di specie, riguardino obbligazioni accessorie o connesse.

Va altresì rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la presenza di una procedura concorsuale (fallimento), di per sé, non impedisce l'operatività della clausola compromissoria stipulata dalla società in bonis.

L'efficacia della clausola arbitrale permane e può essere fatta valere anche dal curatore (Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2023, n. 20684; Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2017, n. 29658), purché la domanda sia riconducibile al rapporto contrattuale originario.


Il principio è coerente con l'art. 81 L. Fall., che prevede che il curatore esercita, nell'interesse della massa, i diritti e le azioni spettanti al fallito: tra tali diritti, vi rientrano anche quelli condizionati dall'esistenza di clausole compromissorie preesistenti, che il curatore è tenuto a rispettare.

Ciò in quanto il curatore agisce iure proprio ma in continuità con i rapporti giuridici già instaurati dal fallito, in relazione ai quali la clausola compromissoria continua a operare, salva diversa previsione espressa, che nella specie non ricorre.

Né nel caso di specie interferisce la previsione di cui all'art. 83-bis L. Fall. (sulla disciplina del «concordato con riserva» e sui contratti pendenti), che è norma destinata a regolare gli effetti della procedura concordataria (non del fallimento) sui contratti pendenti, e non comporta alcuna deroga all'efficacia della clausola compromissoria preesistente rispetto ai diritti già sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2021, n. 6417; Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2022, n. 22971).

Né rileva, in senso contrario, la natura pubblica del Comune, in quanto è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere clausole compromissorie nell'ambito di contratti aventi contenuto di diritto privato (Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2013, n. 4563; Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2019, n. 1971).

In tali ipotesi, l'amministrazione agisce iure privatorum, con conseguente validità della clausola compromissoria.



Alla luce di tali considerazioni, per effetto della devoluzione ad arbitri, il Tribunale ritiene che la controversia de qua è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale.

Ritenuto che le spese processuali debbano essere liquidate ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi tenuto conto che la presente controversia rientra e con esclusione della fase istruttoria e di quella decisoria, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione da E. 8.000.001 a E. 16.000.000.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, proposta con atto di citazione notificato il 30/12/2013, dal *Parte_1* nei confronti del *Controparte_1* così provvede:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Foggia a conoscere della controversia perché devoluta alla cognizione arbitrale;
- condanna il *Parte_1* al pagamento, in favore del *Controparte_1* delle spese del giudizio che liquida in complessivi E. 41.691,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa.

Foggia 19.06.2025

Il giudice onorario
Avv. Francesca Sicliani

Arbitrato in Italia